CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 276 c.o.m.

Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale

Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale. La manutenzione di tali cimiteri puo' essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III. L'impianto di ciascun cimitero, in localita' prescelta dalle autorita' militari interessate, e' approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalita'. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 23 aprile 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Secondo — Beni
Titolo	II — Singole categorie di beni militari
Capo	VI — Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra
Sezione	IV — Cimiteri di guerra stranieri in italia e cimiteri di guerra italiani all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-276-acquisto-e-manutenzione-di-aree-cimiteriali-per-l-inumazione-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it